



*Giustizia Sportiva*

**DECISIONE N° 7/2017**  
**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Pos. 19/2017

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

<b>RICCIULLI</b>	Avv. Antonio	Presidente
<b>GULLOTTA</b>	Avv. Fabio	Componente
<b>MENNUNI</b>	Avv. Antonio	Componente

Sul Reclamo proposto dal sodalizio ASD TT ACSI PISA avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n° 118/2017-2018 del 11 dicembre 2017, all'udienza del giorno 21 dicembre 2017, la Corte a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

La ricorrente, con reclamo presentato in data 13 dicembre 2017, acquisito al protocollo n. 6578 del 14 dicembre 2017, impugnava la decisione n° 118/2017-2018 del Giudice Sportivo Nazionale, con la quale – in relazione alla gara di campionato Serie C1 svoltasi a Firenze in data 2 dicembre 2017 tra le Società ASD TT C.I.A.T.T. Firenze e ASD TT ACSI PISA– veniva comminata alla squadra ASD TT ACSI PISA la sanzione della perdita dell'incontro, nonché l'ammenda pari ad euro 160.00, per ingiustificato abbandono della sede di gara senza portare a termine l'ordine delle partite in programma.

Assume la ricorrente che tale provvedimento sarebbe privo di fondamento in quanto la stessa non si sarebbe resa responsabile di aver ingiustificatamente ed unilateralmente abbandonato la sede di gara, stante:

- a) la sospensione della gara da parte dell'arbitro Sig. Pivetta;
- b) il comportamento intimidatorio dell'avversario Sig. Pezzi Marco della Società ASD C.I.A.T.T. Firenze;
- c) la mancata possibilità di redigere un verbale esponente i fatti in sede di gara;

**ITTF • ETTU**





- d) la mancata sanzione in sede di gara al tesserato Pezzi Marco per la condotta violenta tenuta nei confronti del tesserato avversario Sig. Orlandi Marco atleta della Società ASD TT ACSI PISA;
- e) la condotta del personale arbitrale inidonea a ripristinare le condizioni di sicurezza per la prosecuzione della gara.

\*\*\*\*\*

Il reclamo è infondato va respinto.

Ed invero, risulta dagli atti ufficiali di gara e, in particolare, dal Referto Arbitrale, costituente fonte primaria di prova, che durante l'incontro del campionato di Serie C1 gir. I, svoltosi a Firenze in data 2 dicembre 2017 tra le Società ASD TT C.I.A.T.T. Firenze e ASD TT ACSI PISA, il tesserato Pezzi Marco (ASD TT C.I.A.T.T. Firenze) colpiva con una "manata" l'atleta Orlandi Marco (ASD TT ACSI PISA), e che conseguentemente l'incontro veniva sospeso per decisione unanime dell'arbitro dell'incontro Sig. Pivetta Alessandro e dal collega Sig. Palagi Stefano, presente nell'area di gioco.

Senonché, dopo la sospensione, l'incontro non poteva riprendere a causa della "rinuncia" alla continuazione da parte del sodalizio ASD TT ACSI PISA, i cui atleti, come riferito e sottoscritto dal Pivetta, decidevano unilateralmente di "abbandonare l'incontro", in quanto non più sicuri della propria incolumità.

Orbene, ad avviso di questo Collegio, legittimamente il giudice di prime cure ha qualificato tale condotta come rinunciataria, applicando alla fattispecie le norme e le sanzioni del caso.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il reclamo avverso la decisione n. 118/2017-2018 resa in data 11 dicembre 2017 dal Giudice Sportivo Nazionale;

Conferma quanto deciso dal Giudice Sportivo Nazionale con decisione n. 118/2017-2018 del 11 dicembre 2017;

Dispone l'incamerarsi del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva;

Manda la Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Così deciso

Roma, lì 21 dicembre 2017

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli